



15885 / 18¹⁵ GU. 2018

SENTE REGISTRAZIONE SENTE BOU SENTE DIRITTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 6052/2016

Cron. 15885

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 09/01/2018
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

J

sul ricorso 6052-2016 proposto da:

(omissis)

(omissis) , tutti

elettivamente domiciliati in (omissis)

2018 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

5 (omissis) , che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio degli avvocati (omissis), (omissis) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2672/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/09/2015 R.G.N. 5102/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELL che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale

Avvocato (omissis) .



Fatti di causa

1. Con sentenza n. 2672/2015, depositata l'1 settembre 2015, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame di (omissis) e di altri dieci lavoratori, già dipendenti di (omissis) S.p.A., e confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone, che ne aveva respinto la domanda volta a ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti disciplinari agli stessi intimati a seguito del rifiuto di ottemperare all'ordine di trasferimento in altre sedi.
2. La Corte escludeva che, nella condotta della società, potesse ravvisarsi la violazione dei principi di correttezza e buona fede ed una fattispecie di abuso del diritto, non essendo condivisibile la tesi dei ricorrenti, per i quali la comunicazione dei trasferimenti era stata piegata a mezzo di pressione affinché i lavoratori, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale, accettassero il licenziamento a fronte di un incentivo in denaro: e ciò perché la scelta della società di subappaltare a terzi le attività in essere presso la struttura produttiva di Frosinone costituiva espressione della libertà di iniziativa economica privata; i lavoratori avevano operato una scelta, nella consapevolezza delle conseguenze proprie di ciascuna delle opzioni esistenti (e cioè accettazione della mobilità o impugnazione del provvedimento); la circostanza che il trasferimento fosse stato disposto in sedi lontane e disagiate non implicava di per sé, in assenza di ulteriori allegazioni, la illegittimità del provvedimento.
3. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della Costituzione e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., anche in relazione all'art. 2103 cod. civ., per avere la Corte di appello ommesso di considerare che nel caso concreto erano presenti tutti gli elementi, sia in fatto che in diritto, per ritenere sussistente la fattispecie dell'abuso del diritto, come delineata nella giurisprudenza di legittimità: in particolare, trascurando di valutare la condotta complessivamente tenuta dalla società, la Corte di appello non aveva considerato che l'esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto di trasferire i propri dipendenti (peraltro, nella specie, esercitato da (omissis) S.p.A. per località molto distanti e disagiate, nonostante vi fossero unità produttive più vicine) era stato strumentalmente diretto ad ottenere che i lavoratori prestassero acquiescenza al

licenziamento, mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che eliminasse la possibilità di future controversie, in tal modo realizzandosi, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, un'alterata utilizzazione dello schema formale del diritto, volta al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore, e una sproporzione ingiustificata tra il beneficio derivante al titolare del diritto e il sacrificio cui era stata costretta la controparte.

2. Il ricorso è infondato.

3. Come precisato da questa Corte, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (Cass. n. 10568/2013; conformi: n. 8567/2012; n. 20106/2009).

4. Dall'osservanza di tale principio non risulta essersi discostata la Corte di appello, né, d'altra parte, i ricorrenti, pur deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3, hanno chiarito, al di là della contrapposizione di una propria e diversa ricostruzione della fattispecie, se e in quali termini quella fatta propria dalla sentenza impugnata costituisca la conseguenza di errori *in iudicando* nell'applicazione della nozione giurisprudenziale di abuso del diritto e nella definizione dei limiti dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

5. Si deve peraltro osservare che la Corte di merito ha escluso l'esistenza di un'ipotesi di abuso del diritto, da parte del datore di lavoro, sul duplice rilievo che: (a) il fatto che il trasferimento fosse stato disposto in sedi lontane e disagiate, rispetto all'unità produttiva di appartenenza, non era di per sé circostanza tale da implicare l'illegittimità del relativo provvedimento "in assenza di ulteriori allegazioni"; (b) i lavoratori avevano "operato una scelta" (tra aderire o non aderire alla conciliazione), "avendo presenti quali fossero le conseguenze" dell'una o dell'altra opzione (e cioè, in forza dell'adesione, l'accettazione della mobilità; in forza della decisione alternativa, l'impugnativa del trasferimento, per coloro che fossero stati convinti della illegittimità di esso, con probabile instaurazione di una lite).

6. Tali essenziali rilievi non hanno formato oggetto di idonea censura, non essendo stato dedotto dai ricorrenti che, diversamente dalla precisa affermazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata, fossero stati allegati (ma non vagliati dal giudice di appello) elementi "ulteriori", rispetto alla lontananza delle sedi, a sostegno di un atto di esercizio del diritto (a trasferire) non coerente alla funzione e alla tutela degli interessi, per i quali il diritto stesso è previsto a vantaggio del datore di lavoro; né dedotto che, diversamente

da quanto accertato nella sentenza impugnata, i lavoratori non avessero potuto disporre di una condizione di libera e consapevole autodeterminazione, alla luce delle circostanze tutte del caso concreto e dell'evolvere della complessa vicenda, così da dover subire – per effetto di una condotta aziendale deviante dallo schema che ne avrebbe convalidato la legittimità – un sacrificio del tutto sproporzionato e ingiustificato.

7. Dal rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore
(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

Il Presidente
(dott. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



15 GIU. 2018
oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta